

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello	Presidente Relatore
dott. Angelo Mambriani	Giudice
dott. Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

FALL.TO A S SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
, elettivamente domiciliato in VIA
MILANO presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

K SPA (C.F.),
M G (C.F.)
M V (C.F.),
F M (C.F.)
tutti con il patrocinio dell'avv. , elettivamente domiciliato in
MILANO presso il difensore avv.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8.7.10, il fallimento attore, contestando gravi inadempimenti nella esecuzione dell'incarico di revisione contabile dei bilanci della fallita A per gli anni 2003 e 2004, ha proposto azione di risarcimento danni nei confronti della società incaricata della revisione contabile (K) nonché delle persone fisiche che hanno concretamente svolto la relativa attività (i convenuti G , V e M). In particolare l'attore lamenta che i revisori avrebbero colpevolmente ommesso di rilevare la sussistenza di una situazione di perdita integrale del capitale sociale già alla data del 31.12.03 e comunque alla successiva data del 31.12.04, in tal modo assumendo responsabilità concorrente con amministratori e sindaci della fallita (nonché con la controllante E H esercente attività di direzione e coordinamento sulla stessa) in relazione alla indebita prosecuzione della ordinaria attività di impresa da parte della fallita e dunque al conseguente (denunciato) aggravamento del dissesto fino alla data di dichiarazione di fallimento 18.5.06. Muovendo da tale presupposto la parte propone richiesta di risarcimento danni commisurata in via equitativa all'aggravamento del deficit patrimoniale della società quale rilevabile (secondo criterio della cd differenza dei netti patrimoniali) dall' 1.1.04 o in subordine dall'1.1.05 fino alla data del 31.12.05 (sulla base di situazione patrimoniale successivamente redatta dal curatore fallimentare con riferimento a tale data).

In fatto si discute di incarico di revisione unitariamente conferito a K nell'ottobre 2003 per la revisione dei bilanci di esercizio 2003 e 2004, con relazioni depositate da K per il primo anno in data 26.4.04, per il secondo anno in data 14.6.05 con rifiuto di certificazione e successiva relazione di certificazione con rilievi (a seguito di integrazione della documentazione fornita dalla società) depositata in data 19.7.05. Quanto alla posizione delle singole persone fisiche convenute in giudizio risulta non controverso che il convenuto G (socio di K) ha personalmente sottoscritto entrambe le relazioni di revisione; i convenuti V e M hanno partecipato ai lavori in qualità, rispettivamente, di "dirigente" e "revisore esperto".

La sentenza dichiarativa di fallimento è successivamente intervenuta in data 18.5.06.

Nelle more del presente giudizio il fallimento attore si è costituito Parte Civile nei confronti di tre dei cessati amministratori di A rinviati a giudizio e condannati in primo grado per reati di bancarotta fraudolenta e truffa in relazione alle vicende A ; ha avviato distinta azione civile nei confronti degli altri amministratori nonché dei sindaci della fallita, nel frattempo conclusa con il versamento di un importo complessivo di euro 200.000 a titolo di transazione parziaria; ha altresì raggiunto un accordo transattivo (pro quota) con la controllante E H con il versamento di un importo complessivo di euro 1,5 mln.

In tale contesto i convenuti hanno in primo luogo sollevato una serie di eccezioni preliminari; nel merito hanno quindi analiticamente contestato le deduzioni di parte avversa con riferimento a tutti quanti i presupposti di fatto e diritto della azione intrapresa, in particolare (per quanto appare qui più rilevante): in ordine innanzitutto alla effettiva sussistenza di una situazione di perdita del capitale sociale alle date indicate dall'attore e comunque di qualsivoglia inadempimento proprio nella rilevazione di profili di criticità della fallita; in ordine alla individuazione di specifiche responsabilità personali delle persone fisiche convenute in giudizio quali estranee al rapporto contrattuale instaurato tra A e K ; in ordine infine ad una adeguata deduzione e prova di un danno risarcibile.

Il Tribunale ritiene manifestamente infondate tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei convenuti; ritiene peraltro di dover integralmente rigettare nel merito la domanda di parte attrice per i motivi appresso indicati.

°)Sulle eccezioni preliminari

a)Prescrizione

Parte convenuta pretende di dedurre dalla unicità dell'azione esercitata dal fallimento l'unitarietà della relativa disciplina (per quanto attiene da un lato alla azione contrattuale già spettante alla società, dall'altro alla azione per responsabilità extracontrattuale spettante alla massa); pretende quindi di assumere quale dies a quo per il decorso dei termini di prescrizione un medesimo termine nella specie individuato nella data di deposito della prima relazione dei revisori (26.4.04) sul presupposto che, alla stregua delle medesime contestazioni proposte dall'attore, la situazione di insufficienza patrimoniale di A si sarebbe manifestata già alla precedente data del 31.12.03.

Al riguardo il Collegio osserva:

i)in via di principio si ritiene di non poter affatto condividere nessuna delle premesse da cui muove l'eccezione in esame, dovendosi piuttosto ritenere che il richiamato concetto di "unicità" dell'azione vada piuttosto inteso come esercizio necessariamente congiunto da parte del curatore fallimentare di azioni di per sé distinte (artt 2392 e 2394 cc) che conservano piena autonomia anche quando esercitate dalla curatela (sulla scorta delle articolate motivazioni di cui Cass 10448/98, punto di riferimento costante delle successive pronunce della Corte) - dunque con necessaria distinzione, anche in materia di prescrizione, per quanto attiene da un lato l'azione sociale ex art 2392 cc, dall'altro l'azione dei creditori ex art 2394 cc;

ii)per quanto attiene ai profili di responsabilità contrattuale conseguenti al conferimento di incarico nell'ottobre 2005 (anche a prescindere da ogni questione in tema di interruzione del decorso dei termini di prescrizione a seguito delle iniziative assunte dal fallimento nei confronti di una pluralità di soggetti in tesi responsabili in solido) pare sufficiente rilevare che l'incarico in parola può reputarsi concluso solo con il deposito della relazione finale 19.7.05 - a fronte di atto di citazione notificato in data 8.7.10, dunque nei cinque anni dalla data di conferimento;

iii)per quanto attiene invece ai profili di responsabilità extracontrattuale la prospettazione di parte convenuta appare

*priva di senso logico, laddove pretende di far cominciare a decorrere il termine di prescrizione di una azione di risarcimento danni in epoca addirittura precedente a quella del venire in essere dei danni di cui si chiede il ristoro: invero, secondo la prospettazione in esame, i convenuti sono chiamati a rispondere (si vedrà poi se con fondamento o meno) di un preteso contributo causale prestato alla decisione degli amministratori di proseguire indebitamente nella ordinaria attività di impresa e dunque dei danni subiti dal patrimonio sociale nell'intero arco di tempo successivo al deposito delle relazioni di revisione su cui si fonda l'addebito di responsabilità: in tal senso (secondo l'impostazione in diritto proposta dai convenuti, che in realtà appare non condivisibile per i motivi di cui al successivo cpv.), potrebbe eventualmente parlarsi di estinzione per prescrizione dei soli danni prodottisi in epoca precedente i cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione ovvero dal primo atto interruttivo della prescrizione;

*in ogni caso da rifiutare in diritto secondo l'espressa previsione di cui al combinato disposto degli artt 2935 e 2394 cc, alla stregua del consolidato e ormai incontroverso orientamento giurisprudenziale che legge il riferimento normativo alla insufficienza del patrimonio sociale (presupposto necessario della legittimazione dei creditori) e in particolare l'espressione "risulta" in termini non già di mera verifica dell'evento ma piuttosto di piena conoscibilità di tale evento da parte della generalità dei terzi, conoscibilità nella specie esclusa (in tesi di parte attorea) dal deposito di bilanci "falsi" sorretti da relazione favorevole dei revisori. .

b)"Impossibilità dell'adito Tribunale di accertare, quanto meno allo stato, la liceità o meno della condotta posta in essere da K " in assenza di un preventivo accertamento della responsabilità degli

amministratori della fallita ovvero nella impossibilità di procedere al relativo accertamento nella presente sede.

Per questa parte non è dato in realtà di comprendere a quali istituti giuridici la parte intenda fare riferimento, in una impropria sovrapposizione tra profili processuali e questioni invece meramente probatorie (v in particolare memoria 183 n 2, pagg 9-13 poi richiamate in conclusionale).

Al riguardo ci si limita allora ad osservare che:

i) nella specie è pacificamente da escludersi la configurabilità di una ipotesi di litisconsorzio necessario (v da ultimo Cass 24362/12);

ii) i precedenti di legittimità invocati dalla parte (in particolare Cass 2298/95; ma più di recente si può richiamare Cass 16391/09) fanno riferimento in realtà alla più corretta soluzione di problemi di litisconsorzio "processuale" tra cause (scindibili) congiuntamente pendenti in un medesimo giudizio;

iii) in tal senso è certamente da escludere, in diritto, che la mancata citazione in giudizio degli amministratori possa "impedire" di accertare in via incidentale una eventuale responsabilità degli stessi quale presupposto della responsabilità della odierna convenuta; altra questione, di mero fatto, è quella relativa alla adeguatezza o meno del materiale di prova offerto dall'attore a supporto delle proprie pretese, questione che attiene invece al merito vero e proprio della controversia.

c) Inammissibilità della domanda a fronte della intervenuta transazione con la controllante E in ragione di una asserita impossibilità di accertare nella presente sede la quota di responsabilità della stessa in quanto estranea al presente giudizio.

Si tratta di eccezione manifestamente infondata in quanto nel presente giudizio l'esigenza di accertamento della quota di responsabilità degli obbligati in solido che hanno separatamente transatto pro quota le rispettive posizioni naturalmente risulta funzionale (e produttiva di effetti giuridici) unicamente in relazione alla definizione della controversia pendente tra le parti in giudizio: in tal senso si tratta di accertamento di mero fatto utile e legittimamente esperibile nella presente sede processuale secondo ordinari oneri di deduzione e di prova, senza che alcun limite possa trarsi dalla mancata partecipazione al giudizio dei soggetti che hanno separatamente transatto, nei cui confronti la pronuncia risulterebbe semplicemente priva di qualsiasi rilevanza (sulla piena legittimità di un accertamento di carattere meramente incidentale sulla condotta tenuta da parti separatamente transigenti v da ultimo Cass 7907/12);

d) Indeterminatezza delle contestazioni nei confronti dei singoli revisori, atteso che si discute di incarico conferito alla sola società di revisione, per cui i singoli revisori sarebbero estranei al rapporto contrattuale.

A parere del Collegio si tratta di questione certamente delicata ma in realtà relativa al merito vero e proprio della causa a fronte di una prospettazione attorea da reputarsi adeguatamente formalizzata nei suoi profili essenziali.

°) Sul merito delle contestazioni proposte

Come già sopra anticipato, la domanda di parte attrice muove dal (necessario) presupposto della ritenuta sussistenza di una situazione di perdita integrale del capitale sociale della odierna fallita (in tesi indebitamente occultata nei bilanci ufficiali) alla data del 31.12.03 o in subordine 31.12.04, secondo valutazione che a sua volta si regge su una ritenuta esigenza di azzerare totalmente le voci dell'attivo relative a "crediti verso controllante" per euro 6.000.000 (quale credito reputato inesigibile) e "diritti di brevetto" ricompresi nelle "immobilizzazioni immateriali" per euro 9.879.884 (quale riferibile alla intervenuta acquisizione negli anni 2001-2003 di programmi software in tesi privi di qualunque effettivo valore) a fronte di una situazione ufficiale di patrimonio netto positivo di euro 14.666.030.

A fronte delle mirate contestazioni proposte in materia dai convenuti, in questa sede si pone evidentemente un problema di compiuta verifica della fondatezza dei rilievi così proposti dall'attore alla stregua della documentazione prodotta in atti (e cioè, soprattutto per quanto riguarda la valutazione dei programmi software acquistati dalla fallita, inevitabilmente con l'ausilio di un CTU in considerazione della peculiarità delle questioni tecniche da affrontare, dovendosi d'altro canto certamente escludere di poter assumere come risolutive le valutazioni proposte dal consulente della curatela, peraltro di estrema concisione); in ipotesi di conferma di tale assunto, venire quindi ad accertare la sussistenza o meno di un inadempimento colpevole della società di revisione (e poi delle singole persone fisiche chiamate in giudizio) per non avere rilevato l'emergere di una causa di scioglimento della società che avrebbe comportato l'obbligo per gli amministratori di limitarsi ad una gestione meramente conservativa del patrimonio sociale - in un contesto peraltro in cui la stima dei cespiti in questione era già stata oggetto di autonoma valutazione da parte di due distinte società di revisione nel corso dell'esercizio 2002, prima in sede di trasferimento della partecipazione di controllo della fallita poi di revisione del bilancio 2002 (sul punto parte convenuta ha in particolare invocato il pieno rispetto del principio di revisione contabile n 510 relativo a "la verifica dei saldi di apertura a seguito dell'assunzione di nuovo incarico", richiamato da entrambe le parti).

Nella specie il Tribunale ritiene peraltro del tutto superflua l'ulteriore prosecuzione del giudizio a fronte del radicale mancato assolvimento da parte dell'attore degli oneri di prova sullo stesso gravanti in tema di individuazione di un danno (tuttora) risarcibile in tesi riconducibile alla lamentata prosecuzione della attività di impresa - e a fronte in realtà già della totale inadeguatezza (qui si ritiene) delle deduzioni proposte sul tema.

Al riguardo è subito il caso di sottolineare che nella vicenda in esame

- * non risulta proposta alcuna contestazione in tema di tenuta delle scritture contabili;

- * si discute di una attività di gestione proseguita (per la parte in contestazione) per un arco di tempo abbastanza limitato: dall'1.1.2004 al 31.12.05 secondo la prospettazione di parte attrice - ma nei confronti degli odierni convenuti l'arco temporale di riferimento risulta indiscutibilmente ancora più breve giacché non pare evidentemente ravvisabile, già in astratto, alcun possibile nesso di causalità rispetto ad eventuali perdite maturate prima della data del 26.4.04 di deposito della prima relazione di revisione K ;

- * si tratta di società che, nell'arco di tempo in esame, versava in una "fase di start up, e di sostanziale inattività economica" (così espressamente l'attore a pag 46 dell'atto di citazione), in realtà caratterizzata da poche e bene individuabili operazioni gestorie.

Alla stregua di tali valutazioni appare dunque, innanzitutto, difficilmente giustificabile la pretesa di parte attrice di esimersi da una compiuta prova del danno in tesi conseguente alla lamentata prosecuzione indebita della attività di impresa in nome di una invocata valutazione equitativa del danno secondo il criterio della cd "differenza dei netti patrimoniali". Ma in ogni caso nella vicenda in esame parte attrice ha del tutto omesso di offrire alcun utile elemento di riferimento per la stima della invocata differenza patrimoniale.

E invero, se in relazione al termine a quo (situazione di asserita perdita integrale del capitale sociale al 31.12.03) la parte fa riferimento al bilancio ufficiale della fallita quale da rettificare (secondo propria prospettazione) in ragione di specifici rilievi adeguatamente sottoposti al contraddittorio delle parti e suscettibili quindi di autonoma valutazione da parte del Collegio (eventualmente con l'ausilio di una certamente ammissibile CTU), per ciò che riguarda il termine ad quem (situazione patrimoniale finale) l'attore si è limitato a produrre (all 73) uno schema di stato patrimoniale al 31.12.05 autonomamente elaborato dallo stesso curatore fallimentare, privo di qualsivoglia indicazione in ordine ai criteri di

stima adottati ma soprattutto non sorretto dalla produzione della documentazione contabile sulla cui base il documento è stato redatto.

Al riguardo si deve sottolineare come, all'esito delle memorie e produzioni effettuate ex art 183 cpc, tale questione era stata espressamente sottoposta alla attenzione delle parti con ord 12.6.13 del g.i. e come tale è risultata oggetto di discussione attraverso memorie autorizzate delle parti contrapposte. In tal sede, ferma restando la preclusione ormai maturata rispetto ad eventuali nuove produzioni, parte attrice ha fornito "delucidazioni" solo parziali in ordine ai criteri utilizzati per la redazione del menzionato all 73 (e queste sono state oggetto di puntuali contestazioni di controparte cui l'attore ha preferito non replicare in sede di memorie conclusionali) e in particolare, per quanto di maggiore ed evidente rilievo: ha del tutto omesso, nonostante espressa richiesta di chiarimenti da parte del g.i., di illustrare il fondamento e il periodo di formazione di un asserito debito tributario per un importo addirittura di 4 mln di euro che non compariva nei bilanci ufficiali della fallita e che ovviamente avrebbe potuto essere ritenuto rilevante ai fini di accertamento di un eventuale aggravamento del dissesto in epoca successiva alla perdita del capitale sociale solo a seguito di compiuta prova della effettiva sussistenza del debito in parola e comunque solo per la parte eventualmente relativa a fatti economici successivi alla data di presentazione della prima relazione di revisione; più in generale la parte ha riconosciuto il carattere non meramente ricognitivo ma propriamente valutativo del menzionato all 73, quale redatto sulla base della lettura ed interpretazione proposta dal curatore fallimentare (secondo procedimento in alcun modo circostanziato in atti) di risultanze contabili certamente rimaste estranee al materiale di causa.

In tale contesto il Collegio ha innanzitutto escluso ogni possibilità di (eventuale) ricorso ad un principio di non contestazione, atteso che si fa riferimento in questo caso all'esame di dati contabili già successivi alla conclusione delle attività di revisione e come tale indiscutibilmente estranei alla sfera di legale conoscenza dei convenuti; ha del pari escluso di poter sopperire d'ufficio alla inerzia dell'attore rispetto all'assolvimento dei propri oneri di produzione attraverso il conferimento di una CTU ed percipiente volta alla "ricerca" del materiale da sottoporre ad esame (come richiesto da parte attrice), atteso che nel presente giudizio il materiale da produrre sarebbe stato evidentemente (o almeno principalmente) il medesimo già utilizzato dal curatore fallimentare per la redazione del più volte menzionato all 73, per cui la relativa ricerca non presentava in realtà alcuna particolare difficoltà per la parte interessata, semplicemente venuta clamorosamente meno ai propri oneri di prova.

Nella specie neppure risulta possibile (ancora ai fini di accertamento di un danno eventualmente risarcibile) fare ricorso a distinti ed ulteriori elementi di giudizio che possano comunque reputarsi oggetto di contestazione da parte dell'attore.

In verità, con riferimento al solo esercizio 2004 e sia pure in maniera del tutto incidentale, in sede di atto di citazione la parte propone un ulteriore e distinto riferimento al dato (di per sé certamente pertinente in prima approssimazione) delle perdite risultanti dal bilancio ufficiale della società sottoposto a revisione da parte proprio della odierna convenuta K (un dato dunque che non appare di per sé suscettibile di contestazione in questa sede e che di fatto non risulta contestato dalla controparte) recante una differenza in negativo tra costi e ricavi di esercizio pari a circa 1,9 milioni di euro (oltre oneri finanziari evidentemente riferibili in massima parte ai debiti contratti prima del 26.4.04 e come tale non rilevanti ai presenti fini), ma al riguardo già una prima lettura delle relative voci di conto economico consente di rilevare agevolmente come solo una minima parte delle voci di costo ricomprese nel saldo menzionato risultino in realtà causalmente riconducibili alla (lamentata) prosecuzione della attività di impresa e potrebbero dunque (in ipotesi) essere legittimamente conteggiate a fini risarcitori. In particolare andrebbero certamente escluse (come non inerenti ad effettivi costi di gestione ovvero inerenti a costi che sarebbero maturati in capo alla odierna fallita anche in ipotesi di pronta messa in liquidazione) le voci relative a:

- * ammortamenti e svalutazioni per euro 643.000;
- * servizi per euro 615.000 (riferibili a contratti stipulati prima del 26.4.04, come da nota integrativa, e certamente insuscettibili di automatico rescissione in ipotesi di messa in liquidazione);
- * tutti gli ulteriori costi maturati nel primo quadrimestre di esercizio e dunque precedenti il deposito della prima relazione di revisione, per un importo che sarebbe toccato all'attore individuare (rectius, all'attore sarebbe evidentemente toccato l'onere di accertare in positivo i costi conseguenti a fatti economici posti in essere in data successiva al 26.4.04) e che in questa sede possono prudenzialmente stimarsi in misura quanto meno non inferiore ad un terzo del totale residuo;
- * una parte almeno, non piccola, dei costi per il personale sostenuti in epoca successiva al 26.4.04, atteso che la messa in liquidazione non avrebbe evidentemente potuto comportare il licenziamento in tronco dei dipendenti.

Alla stregua di tali rilievi dunque (pur in ipotesi di totale accoglimento delle deduzioni di parte attrice in tema di perdita del capitale sociale, indebita prosecuzione della attività gestoria e contributo causale prestato a tale condotta dagli odierni convenuti) dovrebbe ravvisarsi un danno risarcibile certamente non superiore ad un importo pari a circa 200.000, come tale ampiamente inferiore alle somme già conseguite dal fallimento a titolo di transazioni pro quota nel frattempo concluse, in particolare euro 1,5 mln dalla controllante E ed euro 200.000 da amministratori e sindaci rimasti estranei al giudizio penale per bancarotta fraudolenta - dunque con (eventuale) obbligazione risarcitoria certamente da reputarsi già integralmente estinta

(sul punto si rinvia in particolare alla fondamentale pronuncia SS.UU. 30174/11 in tema di computo del credito azionabile a seguito di transazioni pro quota, laddove, pur richiamando in via generale l'ordinario criterio di diminuzione pro quota dell'ambito delle rispettive responsabilità, tuttavia la S.C., osservando che "la transazione parziaria non può condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario" ha sottolineato l'esigenza di fare invece riferimento "all'ammontare di quanto pagato dal debitore che ha transatto" quando costui abbia versato "una quota pari o superiore alla sua quota ideale di debito" - come certamente deve reputarsi nel caso di specie in cui il danno accertato come eventualmente risarcibile risulti pari o inferiore alle somme già incassate dalla fallita al medesimo titolo).

Al riguardo, in fatto, è ben vero che in relazione alla transazione con E l'attore ha rivendicato una non piena coincidenza tra le condotte contestate ad E e quelle oggetto invece del presente giudizio, ma è pur vero che: tale puntualizzazione risulta proposta solo in relazione alla posizione di E e non anche a quella degli amministratori e sindaci che hanno transatto versando un importo di euro 200.000; è lo stesso attore a riconoscere che almeno una parte dei versamenti effettuati da E vada imputata "al danno verificatosi nel periodo di tempo in cui sono coinvolti anche i revisori" (come da nota 8 della comparsa conclusionale); secondo la stessa prospettazione del fallimento pare indubbio che proprio al periodo "comune" vada riferita la maggiore entità del danno asseritamente subito dalla fallita.

Nessuna espressa contestazione in tema di "danni" risulta invece proposta dall'attore con riferimento al successivo esercizio 2005.

Per questa parte, in una diversa ottica di "giustificazione" dell'azzeramento di alcune voci di attivo nella situazione patrimoniale autonomamente redatta al 31.12.05, l'attore prende in considerazione due rilevanti operazioni di acquisto di software effettuate dalla fallita nel giugno 2005 per un importo complessivo di euro 6 mln a fronte di un ritenuto valore effettivo pari a zero ma:

- * lo stesso attore prospetta trattarsi di operazioni prive in realtà di effettiva incidenza sul patrimonio della fallita, in quanto oggetto di compensazione con crediti inesigibili vantati verso la controllante (esattamente i medesimi crediti che l'attore pretende azzerati al 31.12.03 quale necessario presupposto per il giudizio di ritenuta perdita del capitale sociale);

*in relazione alla prima operazione di acquisto lo stesso perito del fallimento non ha affatto affermato che il cespite in questione sarebbe privo di valore (come dedotto da parte attrice) ma piuttosto di non averlo mai ricevuto in consegna da parte degli amministratori della fallita, tanto che in relazione all'operazione in parola la sentenza penale invocata dalla parte (proprio sulla base delle precisazioni fornite dal perito) ha provveduto a riqualificare l'originaria contestazione di "dissipazione" (costruita su una ipotesi di originaria mancanza di valore del bene) in quella invece di "distrazione" come sottrazione alla massa creditoria di un cespite di effettivo valore (in termini dunque che non potrebbero mai chiamare in causa una responsabilità dei revisori, evidentemente non tenuti ad obblighi di custodia dei beni sociali);

* la seconda operazione di acquisto risulta infine conclusa in data 30.6.05, dunque successivamente al deposito della prima relazione K relativa all'esercizio 2004 in cui era stata "negata" la certificazione del bilancio, per cui pare certamente da escludere per questa parte la possibilità di ravvisare nella condotta dei revisori un antecedente causale della operazione in tesi dannosa posta in essere dagli amministratori.

Alla stregua delle considerazioni così proposte il Tribunale ritiene pertanto che la ravvisata impossibilità di individuare già in astratto un danno per cui l'attore possa legittimamente avanzare richieste risarcitorie nei confronti degli odierni convenuti renda manifestamente superflua la prosecuzione del giudizio, con la complessa e onerosa (per le parti) attività istruttoria che questa richiederebbe, a fronte dell'inevitabile rigetto a questo punto delle domande dell'attore.

Alla soccombenza dell'attore, segue necessariamente condanna della medesima parte alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, liquidate come da dispositivo alla luce della entità della pretesa risarcitoria originariamente avanzata dalla parte soccombente e della complessità delle questioni trattate in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta tutte le domande proposte dagli attori;

condanna altresì parte attrice alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute da controparte, che si liquidano in un importo complessivo di euro 25.000 per compensi oltre 15% spese forfettarie, i.v.a. e, c.p.a.

così deciso in Milano, 28 ottobre 2014

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello